



**Piano di razionalizzazione delle società  
partecipate  
del Comune di LUCERA**  
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## Introduzione generale

### Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- f. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- g. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- h. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- i. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- j. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### 1. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

### 2. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio

che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

### **3. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Ai sensi delle disposizioni di cui al c. 612 dell'art. 1 della l. 190/2014, il presente documento illustra il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Lucera.

Conformemente al comma richiamato, il quale dispone che il Sindaco definisce ed approva *“un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire”*, il documento in oggetto si articola nelle seguenti sezioni:

#### Sezione 1 - Relazione tecnica

- Quadro normativo di riferimento e considerazioni
- Le società partecipate dal Comune di Lucera – Descrizione scopi sociali

#### Sezione 2 - Programmazione delle misure di razionalizzazione delle partecipate

Il documento riveste carattere programmatico ed è stato formulato in coerenza con gli indirizzi strategici del vertice amministrativo del Comune, aggiornati tenendo conto dell'attuale contesto normativo ed ambientale.

Le scelte attuative in merito alle misure di razionalizzazione saranno adottate nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa agli organi di governo in cui si articola il Comune, in particolare tenendo conto di quanto previsto dalla lett. e) del c. 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, che dispone quanto segue:

*“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:*

.....

*e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;”*

#### Sezione 1 - Relazione tecnica

##### **1.1 Il quadro normativo di riferimento e considerazioni**

La normativa in materia di società partecipate dagli enti locali ha subito negli ultimi anni un processo di rilevante cambiamento, finalizzato in particolare ad allineare le disposizioni nazionali con i principi e l'ordinamento comunitario. Il quadro normativo ricomprende necessariamente le modalità di organizzazione dei servizi degli enti locali in quanto, per espressa previsione del legislatore, la

partecipazione ad una società di capitali, deve essere funzionale a conseguire attività strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi enti locali soci.

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi che riguardano i servizi e le società partecipate dagli enti locali, articolati nei seguenti ambiti:

Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali: tale ambito ricomprende le disposizioni che riguardano le modalità attraverso cui gli enti locali possono conseguire beni e servizi funzionali al perseguimento delle loro finalità istituzionali; tra tali modalità è ricompreso, in quanto non in contrasto con i principi e la giurisprudenza comunitaria, il ricorso a società partecipate;

Il rapporto tra enti locali e società partecipate: l'ambito normativo ricomprende le disposizioni che regolano il rapporto tra enti locali e società di capitali partecipate, comprese le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015, da cui discendono gli obblighi che hanno portato alla predisposizione del presente documento;

Vincoli all'operatività delle partecipate: nel presente ambito sono ricomprese le disposizioni ed i vincoli che il legislatore ha posto a carico delle società partecipate dagli enti locali e di cui gli stessi enti, nella veste di soci, si devono accertare il rispetto.

La scelta operata dal legislatore nell'adozione delle disposizioni in materia di razionalizzazione della struttura delle società partecipate sembra, in parte, discostarsi dalle previsioni legislative precedenti, non dettando dei criteri rigidi e ben definiti (es. l'articolo 14 comma 32 del d.l. 78/2010), ma lasciando libertà di scelta agli enti locali nell'ambito di criteri generali dettati.

Se questo *modus operandi* può essere ritenuto positivo in quanto valorizza l'autonomia degli enti locali, dall'altro crea il rischio che, in assenza di disposizioni immediatamente precettive, solo gli enti che sempre hanno dimostrato serietà e competenza rispondano positivamente alle disposizioni legislative. La scelta di individuare la Corte dei Conti come destinatario finale del piano e delle relazioni può rappresentare un valido deterrente al rispetto della normativa. Non è rinvenibile nelle norme in esame la presenza di sanzioni per il mancato rispetto normativo, se non quelle previste in caso di mancata pubblicazione delle relazioni, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n° 33/2013. Alcune misure di razionalizzazione (le fusioni e le cessioni), scontano necessariamente il parametro economico della convenienza del mercato e necessitano per la realizzazione di tempi, anche non brevi. Il loro raggiungimento va oltre la volontà dei singoli enti locali.

## **1.2 – Le partecipazioni dell'ente**

### **1. 2.1. - Le partecipazioni societarie**

Il comune di Lucera è socio della seguenti società:

- **Meridaunia Società Consortile a responsabilità limitata**
- **Consorzio Teatro Pubblico Pugliese**
- **A.T.O. Rifiuti Bacino Fg. 3**
- **A.T.O. Idrico Pugliese**
- **Prospettiva Subappennino Società Consortile per Azioni in liquidazione**
- **Consorzio per lo Sviluppo Industriale ( A.S.I. )**

**Ai fini del Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate il Comune di Lucera ha competenza per le seguenti società:**

- 1. Meridaunia Società Consortile a responsabilità limitata**
- 2. Prospettiva Subappennino Società Consortile per Azioni in liquidazione**

COMUNE DI LUCERA

Denominazione: **Meridaunia Società Consortile**

Forma giuridica: **Società consortile a responsabilità limitata**

Oggetto sociale: Consulenza ed assistenza per la nascita e sviluppo di attività imprenditoriali ed attività collaterali. La società è, nell'ambito dei programmi di iniziativa comunitaria promossi dall'U.E. e dalla Regione Puglia, il Gruppo di Azione Locale (GAL) beneficiario finale dei finanziamenti inerenti le iniziative comunitarie e soggetto responsabile di attuazione del piano di azione locale (APL) e del piano di sviluppo locale (PSL), del relativo business plan e delle azioni ed interventi in esso esistenti.

Capitale sociale (Fondo consortile): € 149.640,00.

Inizio attività: il 11/03/1998.

Durata: sino al 31.12.2050.

Oneri per l'Ente: € 2.580,00.

Quota posseduta dall'Ente su capitale sociale: =====

Risultato d'esercizio con da ultimo bilancio approvato: dato non comunicato.

N.ro amministratori: 10

## COMUNE DI LUCERA

Denominazione: **Prospettiva Subappennino Società Consortile per Azioni (in liquidazione)**

Forma giuridica: **Società consortile a responsabilità limitata**

Oggetto sociale: Ruolo di “soggetto responsabile” di patti territoriali, ai sensi del punto 2.5, comma 1 della deliberazione CIPE del 21.03.1997; rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori i patti territoriali; attivare risorse finanziarie per consentire l’anticipazione e/o il finanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso a sovvenzioni globali; attivazione risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione dei patti territoriali; assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati; verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori ed iniziative in caso di inadempimenti o ritardi; verificare e garantire le coerenze di nuove iniziative con l’obiettivo di sviluppo locale cui è finalizzato il patto territoriale stesso; promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi ed ogni altra iniziativa utile alla realizzazione di detto patto; svolgimento di ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e rinnovamento tecnologico; consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di attività imprenditoriali e per il loro consolidamento; formazione professionale, manageriale ed imprenditoriale per la creazione di figure professionali utili per il territorio, anche finalizzata all’introduzione di nuove tecnologie; studi di fattibilità, progettazione, ingegneria e ricerca di mercato; promozione dell’attività di creazione e sviluppo dell’impresa anche mediante lo svolgimento di azioni di comunicazione pubblicitaria, anche con la realizzazione di notiziari e la predisposizione di qualsiasi mezzo promozionale ritenuto idoneo.

Capitale sociale: 10.000,00.

Inizio attività: il 01/10/2000.

Durata: fino al 31.12.2080.

Quota nominale: 300,00

Quota posseduta dall’Ente su capitale sociale: dato non comunicato

Risultato d’esercizio con da ultimo bilancio approvato: dato non comunicato.

N.ro amministratori: 1 (commissario liquidatore)